



CITTÀ DI IMOLA

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 214 del 30/11/2010

CAPO I
PARTE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Principi e finalità
- Art. 3 - Definizioni

CAPO II
I SOGGETTI

- Art. 4 - Il titolare del trattamento dei dati personali
- Art. 5 - Il responsabile del trattamento dei dati personali
- Art. 6 - Gli incaricati del trattamento dei dati personali
- Art. 7 - I soggetti esterni
- Art. 8 - Funzioni di coordinamento

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 9 - Trattamento dei dati personali
- Art. 10 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari
- Art. 11 - Riservatezza e diritto di accesso
- Art. 12 - Pubblicazione di atti
- Art. 13 - Informativa agli interessati
- Art. 14 - Diritti dell'interessato
- Art. 15 - Individuazione dei trattamenti

CAPO IV
MISURE DI SICUREZZA

- Art. 16 - Sicurezza dei dati personali
- Art. 17 - L'Amministratore del sistema informativo

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Abrogazione
- Art. 19 - Rinvio
- Art. 20 - Entrata in vigore

CAPO I

PARTE GENERALE

Art. 1

Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina i trattamenti dei dati personali effettuati dall'Amministrazione comunale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito denominato "Codice".

2 - Le attività inerenti la videosorveglianza sono oggetto di specifiche disposizioni e pertanto ad esse non sono applicabili le norme di cui al presente regolamento.

Art. 2

Principi e finalità

1 - L'Amministrazione comunale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga rispettando i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente e associazione.

2 - Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando la tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità connesse all'esercizio dei diritti dell'interessato e all'adempimento degli obblighi da parte dell'Amministrazione.

3 - In attuazione del principio di necessità, l'Amministrazione adegua i sistemi informativi ed i programmi informatici al fine di ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4 - L'amministrazione, al fine di attuare gli obblighi di trasparenza, semplificazione, efficacia e comunicazione, favorisce la trasmissione di dati e documenti, nonché la creazione di sistemi di interconnessione tra i servizi, gli enti pubblici ed i soggetti che a diverso titolo perseguono finalità di interesse pubblico generale, garantendo adeguate modalità e misure a tutela della riservatezza. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi e programmi informatici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

5 - Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale

Art. 3

Definizioni

1 - Ai fini del presente regolamento, le definizioni di trattamento, dato personale, dati identificativi, dati sensibili, dati giudiziari, titolare, responsabile, incaricati, comunicazione, diffusione, banca dati, ecc. sono quelle indicate dall'art. 4 del Codice.

2 - Ai fini del presente regolamento, per funzioni istituzionali, s'intendono quelle:

- a) attribuite o conferite da leggi statali e regionali, o previste dallo Statuto e dai regolamenti;
- b) svolte in attuazione di convenzioni, accordi di programma, intese e sulla base di strumenti di programmazione negoziata;
- c) collegate all'accesso e all'erogazione di servizi resi alla cittadinanza;
- d) svolte in attuazione di contratti collettivi di lavoro in materia di pubblico impiego;
- e) svolte in relazione all'esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa;
- f) comunque previste o prevedibili negli strumenti programmatici comunali.

CAPO II

I SOGGETTI

Art. 4

Il titolare del trattamento dei dati personali

- 1 - Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Imola.
- 2 - L'esercizio delle competenze assegnate al titolare è attribuito dal Sindaco al Dirigente del Settore cui i dati ed il relativo trattamento afferiscono, in conformità ai principi dell'ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
- 3 - I dirigenti di cui al precedente comma, di seguito definiti per brevità "titolari" svolgono le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, sulla base delle direttive e degli indirizzi dati dalla Giunta, in particolare con il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
- 4 - Ai titolari competono, per i settori di competenza, le decisioni circa le finalità e modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, ed in particolare:
 - a) la definizione delle linee organizzative per l'applicazione della normativa;
 - b) le comunicazioni e notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) la nomina, facoltativa, dei responsabili del trattamento dei dati personali, con le relative istruzioni;
 - d) la definizione delle misure di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali;
 - e) la vigilanza sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 5

Il responsabile del trattamento dei dati personali

- 1 - Il responsabile del trattamento è designato dal titolare facoltativamente.
- 2 - Se designato, il responsabile deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia. I responsabili del trattamento dei dati personali sono, di norma, nominati nell'ambito delle figure dei responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa.
- 3 - Ove esigenze organizzative lo rendano necessario, possono essere nominati responsabili del trattamento dei medesimi dati più soggetti, mediante suddivisione di compiti
- 4 - Il responsabile, nell'ambito di quanto disposto dal titolare e attenendosi alle istruzioni da questo impartite, svolge le seguenti funzioni nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati:
 - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati delle banche dati e degli archivi cui sovrintendono;
 - b) designa, con apposito provvedimento, gli incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice, individuando puntualmente l'ambito del trattamento consentito;
 - c) provvede a impartire istruzioni agli incaricati per il corretto trattamento dei dati personali e svolge attività di controllo, anche attraverso verifiche periodiche;
 - d) garantisce che, al momento della raccolta dei dati, sia fornita, oralmente o per iscritto, la necessaria informazione agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e assicurano l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice;
 - e) controlla che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli artt. 18 comma 5 e 19 del D.Lgs. n. 196/2003;
 - f) dispone motivatamente il blocco dei dati, dandone tempestiva comunicazione al titolare;
 - g) nel caso di cessazione del trattamento, informa il titolare per definire la destinazione dei dati: distruzione, cessione a terzi o conservazione, garantendo, in questa ultima ipotesi, il rispetto del piano di sicurezza.

Art. 6

Gli incaricati del trattamento dei dati personali

1 – Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento.

2 - Gli incaricati effettuano le operazioni loro affidate, nel rispetto degli ambiti a ciascuno consentiti, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

Art. 7

I soggetti esterni

1- Il trattamento di dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato, oltre che da personale dell'Ente:

- a) da società, enti o consorzi che per conto del comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
- b) dai soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle attività loro affidate dal Comune;
- c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.

2 - Nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente rientrano anche le funzioni svolte da soggetti pubblici o privati per delega, convenzione o concessione, nonché dagli istituti di credito che operano come Tesoriere ed Esattore comunale.

3 - I soggetti esterni all'Amministrazione comunale dei quali questa si avvale per lo svolgimento di servizi e attività sono tenuti al rispetto delle disposizioni del "Codice" ed in particolare delle misure minime di sicurezza di cui al disciplinare tecnico Allegato B, nonché al rispetto delle norme del capo III del presente regolamento. Ad essi devono essere fornite le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell'incarico o dei rapporti contrattuali o istituzionali, individuando l'ambito di possibile comunicazione e diffusione dei dati stessi.

Art. 8

Funzioni di coordinamento

1 - Al Direttore Generale spetta il compito di assicurare il coordinamento dei dirigenti in materia di trattamento dei dati personali e l'uniformità nella gestione, da parte dei titolari, delle banche dati.

2 - In caso di mancata nomina o assenza del Direttore Generale, il Segretario Comunale esercita le funzioni di cui al precedente comma.

3 - Qualora uno più dati personali e i relativi trattamenti ricadano sotto la competenza di più titolari, le modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono concordati tra i diversi titolari, d'intesa con il Direttore Generale.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1 - I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2 - I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

3 - Ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Codice, il Comune non deve richiedere il consenso dell'interessato.

4 - Il trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Codice, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, purchè finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 10

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1 - Il Comune tratta i dati sensibili e giudiziari necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Tali dati sono sottoposti solo ai trattamenti indispensabili, con modalità volte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2 - Il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico

3 - Il trattamento dei dati giudiziari è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

4 - Nei casi in cui una disposizione di legge specifica le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati e di operazioni eseguibili, il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati nello specifico regolamento comunale adottato dall'amministrazione in conformità al parere espresso dal Garante, da aggiornarsi periodicamente.

Art. 11
Riservatezza e diritto di accesso

1 - I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, sono disciplinati dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni e dal relativo regolamento comunale, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

2 - Le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi sono espressamente considerate dall'art. 59 del "Codice" di rilevante interesse pubblico.

3 - Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 12
Pubblicazione di atti

1 - Nelle ipotesi in cui norme di legge, statuto o regolamenti prevedano la pubblicazione degli atti amministrativi, il responsabile del procedimento è tenuto a contemperare la finalità di trasparenza e di comunicazione con l'esigenza di garantire la riservatezza dei dati personali, tenuto conto dei principi di pertinenza e necessità nel rispetto delle norme vigenti e delle linee guida del Garante.

Art. 13
Informativa agli interessati

1 - A cura del Responsabile o di un incaricato del trattamento, al momento della raccolta dei dati, vengono fornite ai soggetti interessati, le informazioni di cui all'art. 13 del "Codice" circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferire i dati;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti dell'interessato;
- f) le generalità del titolare e del responsabile del trattamento;

2. In caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Codice, nel fornire l'informativa occorre fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base al quale è effettuato il trattamento.

3. I responsabili del trattamento dei dati personali assicurano che la modulistica contenga, anche in sintesi o in allegato, un prospetto informativo con gli elementi indicati ai commi precedenti.

Art. 14
Diritti dell'interessato

1 - I diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sono esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del "Codice".

2 - Per facilitare agli interessati l'esercizio dei predetti diritti, l'ufficio relazioni con il pubblico e il Servizio Organizzazione predispongono e mettono a disposizione dei cittadini apposita modulistica.

3 - Il riscontro alla richiesta dell'interessato deve essere effettuato con le modalità definite dall'art. 10 del "Codice".

Art. 15
Individuazione dei trattamenti

1 –La Giunta Comunale provvede ad individuare, a seguito di specifica rilevazione nella struttura, i trattamenti effettuati dal Comune di Imola e ad approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza di cui all’art. 34 del “Codice” ed i relativi aggiornamenti, con cadenza almeno annuale.

2 – La rilevazione di cui al precedente comma 1, fa riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati:

- in modo informatizzato;
- in forma non informatizzata o comunque non automatizzata;
- mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza.

3 - Spetta ai Dirigenti effettuare, con la collaborazione dei responsabili di servizio, il censimento dei trattamenti svolti presso il Settore di riferimento ovvero gestiti dai soggetti di cui all’art. 7, necessario per l’adozione della deliberazione della Giunta, indicando:

- a) la denominazione del trattamento e la tipologia dei dati personali trattati;
- b) le norme o comunque le finalità istituzionali che impongono il trattamento;
- c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le misure di sicurezza adottate o da adottarsi, in relazione ai rischi espressamente individuati che incombono sui dati.

4 - Le operazioni di rilevazione e aggiornamento possono essere effettuate anche per il tramite di specifiche procedure informatiche per la gestione della documentazione inerente la privacy, ove ciascun dirigente o suo delegato (responsabile del trattamento o incaricato) provvede per i settori e servizi di competenza.

5 – La rilevazione rappresenta, per dirigenti ed i responsabili del trattamento, l’occasione per provvedere anche ai seguenti adempimenti che costituiscono misure minime di sicurezza:

- verificare la pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità istituzionali per cui sono raccolti;
- aggiornare le nomine degli incaricati (nuove designazioni e cessazioni), gli ambiti dei trattamenti consentiti e verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione per i trattamenti con strumenti informatici.

CAPO IV
MISURE DI SICUREZZA

Art. 16
Sicurezza dei dati personali

1 - I dati personali oggetto di trattamento devono essere protetti, custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2 - Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici deve avvenire nel rispetto delle misure minime di sicurezza definite dall’art. 34 del “Codice” e dal Documento Programmatico sulla Sicurezza. Il trattamento effettuato mediante sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto inoltre degli specifici provvedimenti in materia del Garante.

3 - Il trattamento di dati effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici, deve avvenire nel rispetto delle misure minime di sicurezza definite dall'art. 35 del "Codice" e dal Documento Programmatico sulla Sicurezza.

4 - La Giunta comunale aggiorna almeno annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi dell'art. 34, lett. g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relativo allegato B), disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, ed i dirigenti definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze e settori, le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, in relazione alla struttura organizzativa ed al livello di sviluppo tecnologico.

5 - I responsabili del trattamento dei dati personali collaborano con i dirigenti nell'individuazione delle soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali per il trattamento sicuro dei dati personali e danno istruzioni agli incaricati per il rispetto, controllandone la corretta applicazione.

Art. 17

L'Amministratore del sistema informativo

1. Il Sindaco nomina il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi Amministratore del sistema informativo dell'amministrazione comunale.
2. L'Amministratore del sistema informativo sovrintende all'applicazione delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati.
3. L'Amministratore del sistema informativo nomina gli Amministratori di sistema deputati ad attuare, sulla base delle sue istruzioni, le misure di sicurezza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Abrogazione

1 - All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati del Comune di Imola" approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 31/1/2000

Art. 19

Rinvio

- 1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e alla L. 241/1990 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 - Le disposizioni del presente regolamento in difformità o in contrasto con norme di legge o regolamento nazionale, anche sopravvenute, sono automaticamente sostituite da quest'ultime.

Art. 20

Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.